

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2018, n. 1

Modifiche alle leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni e 30 novembre 1994, n. 3 «Astensione dalle deliberazioni, cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore».

(GU n.35 del 15-9-2018)

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige - n. 6/I-II dell'8 febbraio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 33 (Astensione dalle deliberazioni) della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni

1. Nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti parole: «o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 (Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3

1. Nella lettera d) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo le parole «il coniuge» sono inserite le seguenti: «, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,».

Art. 3

Modifiche all'articolo 7 (Casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3

1. Nel comma dell'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo le parole «il coniuge» sono inserite le seguenti: «, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 5 febbraio 2018

Il Presidente della Regione: Kompatscher